

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato Sammartino

Istituzione del museo siciliano del trasporto pubblico

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il trasporto pubblico locale e regionale, oltre che strumento fondamentale della vita sociale ed economica, è divenuto nel tempo elemento della vita culturale, della memoria storica e testimonianza dell'evoluzione tecnica e sociale.

Esiste un crescente interesse per la conservazione del patrimonio costituito dai mezzi storici, dal modellismo e dalla documentazione fotografica, multimediale e d'archivio relativa al trasporto pubblico. In Sicilia, in particolare, un ruolo meritorio è svolto dall'Associazione Mediterranea Autobus Storici (AMAS), unico soggetto giuridico nel territorio regionale a perseguire le predette finalità culturali, avendo raggruppato tutti i volontari ed appassionati dell'isola e dunque raccolto e custodito un notevole patrimonio di veicoli storici (attualmente dislocato, in precarie condizioni logistiche, in più province dell'isola), modellistico e fotografico.

La tutela, la valorizzazione e la fruizione di tale patrimonio rappresenta un'occasione di crescita culturale, di conservazione e diffusione della conoscenza tecnica e della memoria del lavoro, di attrazione di flussi turistici, considerata anche la presenza in tutto il mondo di gruppi di appassionati, nonché di numerosi musei dedicati al settore del trasporto pubblico. Di notevole interesse anche la funzione itinerante del museo, in grado proporre su strada iniziative culturali, sociali e di solidarietà, anche non legate al tema del trasporto pubblico.

Al fine quindi di promuovere la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del trasporto si propone l'istituzione di un museo regionale, gestito in regime convenzionale dalla citata AMAS ed ospitato presso uno o più spazi idonei rinvenibili nell'ambito del patrimonio regionale, anche con più sedi regionali, dislocate in province diverse.

L'articolo 1 dichiara le finalità del provvedimento, individuate nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico del mondo del trasporto pubblico, anche in riferimento alla sua fruizione turistica e didattica.

L'articolo 2 prevede l'istituzione del museo regionale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, nell'ambito dei criteri individuati con deliberazione di giunta. Il museo potrà accogliere veicoli storici, reperti e documentazione conferita anche da enti locali, aziende del settore ed altri soggetti pubblici e privati, nonché promuoverà anche iniziative di fruizione in forma itinerante e/o tematica.

L'articolo 3 fornisce la necessaria copertura finanziaria, prevedendo l'erogazione di un contributo ad AMAS per le spese ed i costi di funzionamento e gestione del museo e delle eventuali sedi decentrate, per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio in esso conferito, nella misura di 100 mila euro annui

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, tecnico e documentale relativo al trasporto pubblico locale e regionale, riconoscendo la valenza di testimonianza del progresso tecnico e della cultura del lavoro, nonché di attrattore culturale e turistico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione, anche in collaborazione con enti locali, enti ed istituti di ricerca, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro ed aziende del settore dei trasporti, promuove :

a) la conservazione e la fruizione del patrimonio materiale dei mezzi di trasporto d'interesse storico e del patrimonio documentale relativo al trasporto pubblico regionale e locale;

b) iniziative per la fruizione didattico-educativa e sostiene lo sviluppo di studi e ricerche;

c) l'istituzione del museo regionale del trasporto pubblico, di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 (Istituzione del Museo siciliano del trasporto pubblico)

1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Museo Siciliano del Trasporto Pubblico, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Associazione Mediterranea Autobus Storici (AMAS).

2. Al museo potranno afferire, oltre al patrimonio di automezzi, modellismo e documentazione apportato dall'AMAS, gli ulteriori conferimenti dello stesso tipo o comunque inerenti il settore del trasporto pubblico, in forma di donazione o comodato, eventualmente operati da enti locali ed altri enti pubblici, associazioni, fondazio-

ni ed organismi senza scopo di lucro, aziende del settore ed altri soggetti pubblici e privati.

3. Per la realizzazione dell'area museale la Regione, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, individua ed affida alla gestione dell'AMAS uno o più immobili sul territorio regionale, idonei alle finalità di conservazione e fruizione, potendo anche istituire più sedi regionali, dislocate in province diverse.

3. Su proposta dell'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana d'intesa con l'assessore delle infrastrutture e della mobilità, con deliberazione della giunta, sentito il parere delle competenti commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati criteri e modalità per la gestione del museo e per la definizione della convenzione di gestione.

4. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 3 sono definiti i rapporti giuridici e gli obblighi assunti, nonché le modalità per la fruizione sociale, turistica e didattica del patrimonio conferito e/o concesso in comodato, per la promozione di iniziative anche in forma itinerante e/o tematica.

Art. 3

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata, per ciascun esercizio del triennio 2021/2023, la spesa annua di 100 migliaia di euro, come contributo in conto esercizio all'ente gestore a copertura delle spese e dei costi di funzionamento del museo, della manutenzione dei beni in esso conferiti e delle iniziative di fruizione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n.10.

3. Le misure di cui alla presente legge possono inoltre essere finanziate e/o cofinanziate con risorse rinvenienti da programmi e piani a finanziamento extraregionale, secondo la relativa normativa.

Art. 4

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.